

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 30 ottobre 2020, n. 280

Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l..

Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i., del Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) denominato "Centro Diurno Kairos", sito in Nardò (LE) alla Via Aldo Moro n. 80.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa *"riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche"*, prorogata con D.D. n. 105 del 07/05/2020 del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1117 del 16/07/2020, di conferimento dell'incarico dirigenziale in applicazione dell'art. 5, comma 9 del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. *"riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 – *"Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private"* prevede all'art. 4 il *"Centro Diurno"*, struttura aperta per almeno 8 ore al giorno per sei giorni settimanali, ove vengono svolte funzioni terapeutico - riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero.

Con Determinazione Dirigenziale n. 224 del 27/09/2019 questa Sezione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Nardò (LE) a seguito dell'istanza della Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l. per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti, da ubicare alla Via Aldo Moro n. 80 angolo Via Francesco Antico.

Con istanza del 29/05/2020, trasmessa con PEC in data 31/05/2020 ed acquisita dalla scrivente con prot.

n. A00_183/9297 del 08/06/2020, ad oggetto *“Istanza autorizzazione all’esercizio dell’attività socio-sanitaria del Centro Diurno denominato “Centro Diurno Kairos”, dotato di 20 posti, realizzato in Nardò (LE)”*, il legale rappresentante della Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari s.r.l di Racale (LE) ha trasmesso domanda di autorizzazione all’esercizio, dichiarando:

“

- a) *che la struttura è stata autorizzata alla realizzazione dal Sindaco del comune di Nardò (Le) con atto n. 55 del 24.01.2020;*
- b) *che la struttura è in possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto dal R.R. n° 7/2002 così come integrato dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;*
- c) *che il Responsabile Sanitario sarà il dottor Muci Giorgio nato (omissis) laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Bologna il 10.11.1980, in possesso dei requisiti di legge, iscritto presso l’Ordine dei Medici della provincia di Lecce al 3277.”*,

ed allegandovi:

“

1. *Documento d’identità Amministratore Unico*
2. *Provvedimento autorizzativo alla realizzazione Comune di Nardò*
3. *Segnalazione certificata per l’agibilità.”*.

Per quanto sopra, con nota prot. n. A00_183/10944/2020 del 07/07/2020 questa Sezione ha comunicato quanto segue:

“

considerato che l’art. 8 “Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie” della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:

- *al comma 2 che “Alla domanda di autorizzazione all’esercizio devono essere allegati il titolo attestante l’agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente. L’atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.”;*
- *al comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”;*
- *al comma 5 che “La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell’ambito dell’attività da autorizzare, verificano l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione. L’accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica.”;*

considerato altresì che l’art. 9 comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. prevede che “La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di:

- a) *coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis (Associazione di tipo mafioso anche straniera) e 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale;*
- b) *coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);*
- c) *coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (Peculato), 316 (Peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316 bis (Malversazione a danno dello Stato), 316*

ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 640 (Truffa) -comma 2, 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale;

- d) coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con decreto definitivo, una misura di prevenzione personale o patrimoniale in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni di tipo mafioso anche straniere);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena che comporti l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- f) coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.”;

si invita il legale rappresentante della Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l. di Racale (LE). ad integrare la sopra riportata istanza del 29/05/2020 trasmettendo la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti di esercizio ai sensi del R.R. n. 3/2005 s.m.i.;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al numero e alle qualifiche del personale da impegnare nella struttura;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui al comma 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i..

Atteso, inoltre:

- che l'art. 12, comma 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. dispone che “Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dal comma 1 dell'art. 15 – nonies del D.lgs. 502/1992 e successive modificazioni”;
- che il sopra citato comma 1 dell'art. 15 – nonies del D. Lgs. 502/92 s.m.i., come modificato dall'art. 22 comma 1 della Legge n.183 del 4 Novembre 2010, stabilisce che: “Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.”;

rilevato che il Dott. Muci Giorgio, nato (omissis), ha superato i 65 anni;

si invita il Legale Rappresentante della Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l. di Racale a trasmettere alla scrivente Sezione:

- copia dell'istanza con cui il Dott. Giorgio Muci chiede alla Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l. di permanere in servizio quale Responsabile Sanitario nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo, sino al settantesimo anno di età (quindi, in ogni caso, non oltre il 12/07/2021);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., con allegata copia del documento d'identità, in ordine alla data iniziale ed alla durata del servizio effettivo svolto, considerando anche quello eventualmente svolto alle dipendenze di altro datore di lavoro e/o quale libero professionista.

Nelle more della trasmissione della documentazione sopra indicata, si invita codesto Dipartimento di Prevenzione, ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Centro Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002) con 20 posti, denominato “Centro Diurno Kairos”, ubicato in Nardo' (LE) alla Via Aldo Moro n. 80 e gestito dalla Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l. di Racale (LE),

finalizzato alla verifica dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005 s.m.i. per la tipologia di struttura "Centro Diurno" (art. 4 R.R. n. 7/2002).".

Con nota del 15/07/2020 trasmessa con PEC del 07/09/2020 a questa Sezione, il legale rappresentante della Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l. ha trasmesso la seguente documentazione:

"

1. *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'Amministratore Unico della Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l., relativa al possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio dal R.R. n. 3/2005;*
2. *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'Amministratore Unico della Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l., che indica numero e qualifiche del personale impegnato e da impegnare nel Centro Diurno Kairos;*
3. *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui al comma 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;*
4. *Copia istanza con cui il Dr. Muci Giorgio chiede alla Società Villa Felice di permanere in servizio quale Responsabile Sanitario nei limiti del quarantesimo anno di servizio, sino al settantesimo anno di età;*
5. *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Dr. Muci Giorgio, in ordine alla data di effettivo servizio svolto, considerato anche quello eventualmente svolto alle dipendenze di altro datore di lavoro e/o quale libero professionista."*

Con nota prot. n. 0127759 del 16/09/2020 trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione, ad oggetto "Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l. di Racale (LE). Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7°/2002) con n° 20 posti denominato "Centro Diurno Kairos", sito in Nardò (LE) alla Via Aldo Moro n. 80 angolo Via Francesco Antico. Esito verifica dei requisiti minimi ed organizzativi previsti dal R.R. 3/2005 e s.m.i.", il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed il Direttore del Servizio igiene Sanità e Prevenzione (SISP) della ASL LE hanno comunicato quanto segue:

" *In riscontro alla nota in epigrafe con cui Codesto Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia, conferisce allo scrivente Dipartimento di Prevenzione, l'incarico di verifica dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dal R.R. 3/2005 per l'autorizzazione all'esercizio per l'attività di Centro Diurno di cui all'art. 4 del R.R. 7/2002.*

Dall'esito del sopralluogo effettuato dal personale di questo Dipartimento di Prevenzione e dall'esame della documentazione prodotta dall'istante, si comunica che per la struttura di cui trattasi sono stati verificati i requisiti minimi strutturali ed organizzativi, riscontrando il possesso degli stessi."

Per tutto quanto sopra riportato, si propone di rilasciare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i. alla Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l. di Racale (LE), il cui legale rappresentante è il Sig. Marco Giuseppe Migliaccio, l'autorizzazione all'esercizio di un Centro Diurno (struttura riabilitativa psichiatrica, art. 4 del R.R. n. 7/2002) denominato "Centro Diurno Kairos" con n. 20 posti, ubicato in Nardò (LE) alla Via Aldo Moro n. 80, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Giorgio Muci, iscritto al n. 3277 dell'Ordine dei Medici della Provincia di Lecce e specializzato in Psichiatria, con la precisazione che:

- ai sensi del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. – Sezione D.02.01, devono essere in ogni caso garantite, tra l'altro, minimo n. 12 ore settimanali di attività psicoterapeutica;
- la permanenza in servizio quale Responsabile Sanitario del Dott. Giorgio Muci non può superare il raggiungimento del settantesimo anno di età (quindi, non oltre il 12/07/2021);
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l. di Racale (LE) è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione

dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;

- il legale rappresentante della Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l. di Racale (LE) dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l'autorizzazione all'esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno"*;
- allo stato, la struttura non può essere accreditata in quanto è vigente la sospensione dei nuovi accreditamenti di cui all'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, il quale prevede che *"fino al completamento degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 796, lettera u) della L. 296/2006 e, comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta Regionale, sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture private, non accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge [31/12/2007 n.d.r.] (...)"*.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. "riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i. alla Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l. di Racale (LE), il cui legale rappresentante è il Sig. Marco

Giuseppe Migliaccio, l'autorizzazione all'esercizio di un Centro Diurno (struttura riabilitativa psichiatrica, art. 4 del R.R. n. 7/2002) denominato "Centro Diurno Kairos" con n. 20 posti, ubicato in Nardò (LE) alla Via Aldo Moro n. 80, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Giorgio Muci, iscritto al n. 3277 dell'Ordine dei Medici della Provincia di Lecce e specializzato in Psichiatria, con la precisazione che:

- ai sensi del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. – Sezione D.02.01, devono essere in ogni caso garantite, tra l'altro, minimo n. 12 ore settimanali di attività psicoterapeutica;
- la permanenza in servizio quale Responsabile Sanitario del Dott. Giorgio Muci non può superare il raggiungimento del settantesimo anno di età (quindi, non oltre il 12/07/2021);
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l. di Racale (LE) è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l. di Racale (LE) dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l'autorizzazione all'esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno"*;
- allo stato, la struttura non può essere accreditata in quanto è vigente la sospensione dei nuovi accreditamenti di cui all'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, il quale prevede che *"fino al completamento degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 796, lettera u) della L. 296/2006 e, comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta Regionale, sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture private, non accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge [31/12/2007 n.d.r.] (...)"*;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società "Villa Felice Servizi Socio-Sanitari S.r.l." di Racale (LE) - Via Gallipoli n. 298;
 - al Direttore Generale dell'ASL LE;
 - al Direttore del DSM ASL LE;
 - al Sindaco del Comune di Nardò (LE).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);

- f) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)